

1	<b>STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI</b>	
2	<b>"S.I.A.C. - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO CARABINIERI"</b>	
3	<b>TITOLO I</b>	
4	<b>Costituzione e scopi del S.A.C. - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO CARABINIERI</b>	
5	<b>Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede</b>	
6	1. Il S.I.A.C. - Sindacato Italiano Autonomo Carabinieri <i>(di seguito solo</i>	
7	<i>SIAC)</i> è costituito tra il personale in servizio (anche in ausiliaria) di	
8	ogni ruolo e categoria dell'Arma dei Carabinieri aderente al presente Statu-	
9	to, con esclusione del personale nella riserva e in congedo, nel rispetto	
10	dei doveri e dei principi previsti dall'art. 52 della Costituzione.	
11	2. Il logo grafico del SIAC è riprodotto nell'allegato A) del presente sta-	
12	tuto ed è sempre accompagnato dalla dizione SIAC.	
13	3. La sigla e il simbolo SIAC appartengono esclusivamente all'associazione	
14	medesima e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.	
15	4. La sede centrale del SIAC è a Roma in Viale Parioli n. 47.	
16	<b>Art. 2 - Finalità</b>	
17	1. Il SIAC non persegue fini di lucro, è soggetto a rendiconti annuali e,	
18	senza interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzio-	
19	ne dei servizi, persegue le seguenti finalità:	
20	a) promuovere, attuare e favorire la democraticità e la neutralità (ex artt.	
21	97 e 98 della Costituzione) delle Forze Armate e degli organi, centrali e	
22	periferici, che la compongono;	
23	b) rappresentare, promuovere, curare e tutelare in ogni sede - sindacale,	
24	sociale, storica, giurisdizionale ed amministrativa - gli interessi collet-	
25	tivi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, di immagine,	

26	previdenziali ed assistenziali degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri,	
27	di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero;	
28	c) rappresentare gli interessi collettivi del personale dell'Arma dei Cara-	
29	binieri, in tutti gli organismi ed i contesti sociali in cui sia richiesta,	
30	prevista od opportuna una rappresentanza sindacale o morale della categoria	
31	nonché dinnanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari;	
32	d) salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del SIAC da qualsiasi condi-	
33	zionamento esterno ed interno nonché l'estraneità alle competizioni politi-	
34	che e amministrative;	
35	e) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà finalizzate a concretizza-	
36	re il miglioramento e l'armonizzazione dei trattamenti giuridici ed economi-	
37	ci nonché sinergie culturali e professionali per una coordinata operatività	
38	interforze, fermo restando il divieto di sciopero e di aderire ad altre as-	
39	sociazioni sindacali non militari;	
40	f) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, il prestigio, la pro-	
41	fessionalità del personale dell'Arma dei Carabinieri, la trasparenza e la	
42	cura del benessere del personale da parte delle Amministrazioni e degli or-	
43	ganismi sociali, la proiezione culturale internazionale finalizzata ad omo-	
44	geneizzare i trattamenti economici e normativi e la formazione del dipenden-	
45	te pubblico;	
46	g) garantire l'elettività delle cariche e la tutela degli interessi collet-	
47	tivi di tutti gli iscritti.	
48	2. Il SIAC è estraneo alle competizioni politiche e amministrative di qual-	
49	siasi livello. È fatto divieto al SIAC ed ai suoi iscritti di aderire ad al-	
50	tre associazioni sindacali non militari.	

51	3. Il SIAC opera nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e par-	
52	tecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, ef-	
53	ficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a	
54	ordinamento militare.	
55	4. Il presente statuto è improntato ai seguenti principi:	
56	a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative	
57	cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;	
58	b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movi-	
59	menti politici;	
60	c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato	
61	dai militari;	
62	d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;	
63	e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla Legge 28 aprile 2022, n.46.	
64	5. Al SIAC è fatto divieto di:	
65	a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti all'Arma dei	
66	carabinieri;	
67	b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stes-	
68	so, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee	
69	al personale militare;	
70	c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o	
71	sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di	
72	Polizia a ordinamento militare a parteciparvi;	
73	d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di	
74	personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria non deve	
75	superare il limite del 75 per cento degli iscritti;	

76	e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella
77	di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia
78	la Forza Armata o la Forza di Polizia a ordinamento militare di appartenen-
79	za;
80	f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto,
81	organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione od organiz-
82	zazioni politiche;
83	g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a
84	qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del
85	Paese;
86	h) stabilire la propria sede legale o il proprio domicilio sociale presso
87	unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e
88	delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
89	bili;
90	i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi
91	della Legge 28 aprile 2022, n.46 o federarsi, affiliarsi o avere relazioni
92	di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri
93	enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.
94	<b>Art. 3 - Indipendenza e Autonomia</b>
95	1. Il SIAC salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia della propria azione
96	sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far de-
97	viare i fini per cui il legislatore ha previsto la libertà di associazione
98	sindacale democratica tra i dipendenti delle Forze Armate.
99	2. Esso si amministra e persegue le proprie finalità nella più assoluta in-
100	dipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai partiti politi-

101	ci, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione	
102	esterna e/o organica alla pubblica amministrazione.	
103	<b>Art. 4 - Adesioni e Cooperazione</b>	
104	1. Il SIAC, al fine esclusivo di realizzare le finalità statutarie, può con-	
105	frontarsi con federazioni di sindacati e/o associazioni nazionali ed esteri,	
106	nonché con libere associazioni culturali apolitiche finalizzate alla solu-	
107	zione di problemi del personale.	
108	2. Può altresì cooperare con altre associazioni nazionali o straniere, le	
109	cui finalità coincidano con i principi statutari e con gli interessi profes-	
110	sionali dei dipendenti dell'Arma dei Carabinieri.	
111	3. Gli iscritti al SIAC non possono aderire a altra associazione professio-	
112	nale a carattere sindacale tra militari.	
113	4. L'adesione al SIAC è libera, volontaria e individuale ed è preclusa ai	
114	militari di truppa di cui all'art. 627, comma 8, del Codice di cui al DLgs	
115	15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.	
116	<b>Art. 5 - Competenze</b>	
117	1. Il SIAC cura la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei pro-	
118	pri rappresentati nelle materie di cui al successivo comma 2, garantendo che	
119	essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione	
120	all'associazione non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi	
121	istituzionali.	
122	2. Sono di competenza del SIAC le materie afferenti:	
123	a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati	
124	agli artt. 4 e 5 del DLgs 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'art. 46, comma	
125	2, del DLgs 29 maggio 2017, n. 95;	

126	b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni	
127	previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;	
128	c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servi-	
129	zio militare;	
130	d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in	
131	servizio e per causa di servizio;	
132	e) alle pari opportunità;	
133	f) alle prerogative sindacali di cui all'art. 3 del DLgs 9 aprile 2008, n.	
134	81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale mi-	
135	litare nei luoghi di lavoro;	
136	g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di pro-	
137	mozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.	
138	3. È esclusa dalla competenza del SIAC la trattazione di materie afferenti	
139	all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore lo-	
140	gistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del	
141	personale in servizio.	
142	4. In relazione alle materie di cui al comma 2, il SIAC può:	
143	a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applica-	
144	zione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da	
145	esso eventualmente ritenute opportune;	
146	b) essere ascoltato dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repub-	
147	blica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regola-	
148	menti;	
149	c) chiedere di essere ricevuto dai Ministri competenti e dagli organi di	
150	vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.	

151	<b>Art. 6 - Cariche direttive</b>	
152	1. Le cariche sono esclusivamente elettive, improntato sul principio di pa-	
153	rità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio ef-	
154	fettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze Ar-	
155	mate o nelle Forze di Polizia a ordinamento militare, e da militari in ausi-	
156	liaria iscritti all'associazione stessa.	
157	2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al	
158	comma 1:	
159	a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzio-	
160	ni disciplinari di stato;	
161	b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 10,	
162	comma 1, del testo unico di cui al DLgs 31 dicembre 2012, n.235;	
163	c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di	
164	aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o pato-	
165	logia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;	
166	d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.	
167	3. Non possono essere iscritti coloro che ricoprono le cariche di vertice di	
168	cui agli artt. 25, 32 e 40 del codice di cui al DLgs 15 marzo 2010, n.66.	
169	4. La durata delle cariche di cui al comma 1. è di quattro anni e non può	
170	essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati	
171	consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cari-	
172	che di cui al comma 1. sono nuovamente rieleggibili trascorsi quattro anni	
173	dalla scadenza del secondo mandato.	
174	5. I rappresentanti del SIAC svolgono l'attività sindacale fuori dal servi-	
175	zio.	

176	6. Il SIAC può procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in	
177	ogni momento, comunicandola alla Forza Armata nonché al Ministero della Di-	
178	fesa e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conse-	
179	quenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative sono comuni-	
180	cate entro il 31 gennaio di ogni anno.	
181	7. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compen-	
182	sativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.	
183	8. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque	
184	volte.	
185	<b>TITOLO II</b>	
186	<b>Organizzazione territoriale e centrale</b>	
187	<b>Art. 7 - Organizzazione</b>	
188	1. Il SIAC è strutturato nei seguenti livelli territoriali:	
189	a) Organizzazione Locale;	
190	b) Organizzazione Provinciale;	
191	c) Organizzazione Regionale;	
192	d) Organizzazione Nazionale.	
193	<b>Art. 8 - Strutture Organizzative Territoriali</b>	
194	1. Le strutture territoriali del SIAC sono costituite dai seguenti organi-	
195	smi, tutti elettivi:	
196	a) la Segreteria di Sezione;	
197	b) il Consiglio Provinciale;	
198	c) la Segreteria Provinciale;	
199	d) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;	
200	e) il Consiglio Regionale;	

201	f) la Segreteria Regionale;	
202	g) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.	
203	2. Le articolazioni periferiche si relazionano con le articolazioni	
204	dell'amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non in-	
205	feriore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sin-	
206	dacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.	
207	3. Le articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali	
208	o territoriali, elaborano studi, propongono iniziative e soluzioni e svolgo-	
209	no ogni opportuna attività di intervento, sviluppo e promozione nelle se-	
210	quenti materie:	
211	a) informazione e consultazione degli iscritti;	
212	b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'art. 3 del DLgs 9 aprile	
213	2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del per-	
214	sonale militare nei luoghi di lavoro;	
215	c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con	
216	l'amministrazione di riferimento.	
217	<b>Art. 9 - Struttura Organizzativa Centrale</b>	
218	1. La struttura centrale del SIAC è composta dai seguenti organi:	
219	a) il Congresso Nazionale;	
220	b) l'Ufficio di Presidenza;	
221	c) la Segreteria Generale;	
222	d) il Direttivo Nazionale;	
223	e) gli Uffici, i Dipartimenti, i Comitati e le Commissioni nazionali;	
224	f) il Consiglio Nazionale;	
225	g) il Collegio Nazionale dei Probiviri;	

226	h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.	
227	<b>TITOLO III</b>	
228	<b>Funzioni e Composizione delle Strutture Territoriali</b>	
229	<b>Art. 10 - La Segreteria di Sezione</b>	
230	1. La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria del	
231	SIAC. Essa assume la denominazione della località ove viene costituita.	
232	2. La costituzione di una nuova Sezione avviene con determinazione della Se-	
233	greteria Generale.	
234	3. La Segreteria Sezionale è composta:	
235	a) dal Segretario di Sezione e dal Vice Segretario di Sezione;	
236	b) nelle Sezioni aventi un numero di iscritti superiore a 25, oltre al Se-	
237	gretario di Sezione possono essere previsti più Vice Segretari (uno ogni 25	
238	iscritti), di cui solo uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segreta-	
239	rio nel caso di assenza o impedimento.	
240	4. Il Segretario di Sezione:	
241	a) svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali	
242	con ogni opportuna iniziativa di comunicazione individuale e collettiva, sia	
243	personale che tramite l'impiego di adeguati strumenti telematici, nel ri-	
244	spetto della legislazione vigente;	
245	b) recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibi-	
246	le, sul posto o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;	
247	c) cura il proselitismo ed il tesseramento;	
248	d) vigila ed è responsabile dell'osservanza dello Statuto.	
249	<b>Art. 11 - Il Consiglio Provinciale</b>	
250	1. Il Consiglio Provinciale è organo deliberante sulla politica sindacale in	

251	ambito provinciale tra un Congresso e l'altro e nel rispetto dei deliberati	
252	congressuali nazionali.	
253	2. Il Consiglio Provinciale esamina il rendiconto consuntivo dell'anno pre-	
254	cedente entro il 31 marzo di ogni anno e il bilancio preventivo per l'anno	
255	successivo entro il 30 novembre di ogni anno, presentati dalla Segreteria	
256	Provinciale per l'approvazione.	
257	3. Il Consiglio Provinciale si riunisce, anche in videoconferenza, unitamen-	
258	te alla Segreteria Provinciale almeno due volte l'anno su convocazione del	
259	Segretario Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Pro-	
260	vinciale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei propri componenti.	
261	4. Il Consiglio Provinciale è composto dalla Segreteria Provinciale e, di	
262	norma, da un numero non superiore a 15 Consiglieri. Il numero dei Consiglie-	
263	ri può essere elevato a 25 quando il numero degli iscritti nell'ambito pro-	
264	vinciale è superiore a 350.	
265	5. Il numero complessivo di componenti il Consiglio di cui al precedente	
266	comma 4., viene stabilito all'inizio del Congresso.	
267	<b>Art. 12 - La Segreteria Provinciale</b>	
268	1. La Segreteria Provinciale attua le delibere del Consiglio Provinciale e	
269	le direttive Regionali e Nazionali.	
270	2. Cura l'attività di propaganda e proselitismo in ambito provinciale e rac-	
271	corda le attività sindacali con la Segreteria Regionale e Nazionale.	
272	3. Essa è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve av-	
273	venire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme	
274	vigenti in materia.	
275	4. La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce, anche in videoconferen-	

276	za, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Provinciale o
277	dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.
278	5. Nell'ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di atti-
279	vità sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Coordi-
280	natori Provinciali, su proposta del Segretario Provinciale e con delibera
281	della Segreteria.
282	6. La Segreteria Provinciale è composta:
283	a) dal Segretario Provinciale;
284	b) dal Segretario Provinciale Aggiunto che coadiuva il Segretario Provincia-
285	le;
286	c) dai Coordinatori Provinciali, in numero non superiore a 9;
287	7. Nelle province aventi un numero di iscritti superiore a 100 possono esse-
288	re previsti 2 Segretari Provinciali Aggiunti, di cui uno con funzioni vica-
289	rie che sostituisce il Segretario Provinciale in caso di assenza o impedi-
290	mento.
291	8. Il Segretario Provinciale è il rappresentante legale del SIAC a livello
292	provinciale. Esso coordina l'attività dei Segretari Provinciali e delle Se-
293	greterie di Sezione.
294	<b>Art. 13 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti</b>
295	1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti controlla
296	l'amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:
297	a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
298	b) la documentazione dello stato patrimoniale.
299	2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redi-
300	ge apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e

301	che deve essere presentato al Consiglio Provinciale per l'approvazione.	
302	3. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri ef-	
303	fettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso	
304	di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che abbiano	
305	compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di	
306	polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti all'asso-	
307	ciazione stessa.	
308	Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.	
309	4. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere	
310	il verbale e di sottoscriverlo, a pena di nullità. Della conservazione dei	
311	verbali del Collegio è responsabile il Segretario Provinciale che vi provve-	
312	de per mezzo della Segreteria Provinciale.	
313	<b>Art. 14 - Il Consiglio Regionale</b>	
314	1. Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in	
315	ambito regionale.	
316	2. Esamina per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto	
317	consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno succes-	
318	sivo entro il 30 novembre di ogni anno, presentato dalla Segreteria Regiona-	
319	le.	
320	3. Il Consiglio si riunisce, anche in videoconferenza, almeno due volte	
321	l'anno su convocazione del Segretario Regionale, che lo presiede, o su deli-	
322	bera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei	
323	suoi componenti.	
324	4. Esso è composto:	
325	a) dai componenti la Segreteria Regionale;	

326	b) dai Segretari Provinciali;	
327	c) da un numero di Consiglieri non superiore a 15 per le Regioni fino a 4	
328	province e 25 per le Regioni con province superiori a 4, assicurando, comun-	
329	que, la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia. Il numero com-	
330	plexivo di consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari di cui alla	
331	lettera a) e b), viene stabilito all'inizio del Congresso.	
332	<b>Art. 15 - La Segreteria Regionale</b>	
333	1. La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le di-	
334	rettive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione ammini-	
335	strativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bi-	
336	lancio preventivo e delle norme vigenti in materia.	
337	2. Essa è composta:	
338	a) dal Segretario Regionale;	
339	b) dal Segretario Regionale Aggiunto che coadiuva il Segretario Regionale;	
340	c) dai Coordinatori Regionali, in numero non superiore a 9.	
341	3. Nelle regioni aventi un numero di iscritti superiore a 500 possono essere	
342	previsti 2 Segretari Regionali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie che	
343	sostituisce il Segretario Regionale in caso di assenza o impedimento.	
344	4. Il Segretario Regionale è il rappresentante legale del SIAC a livello re-	
345	gionale. Esso, vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statuta-	
346	rie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite an-	
347	che dagli organi centrali;	
348	5. Il Segretario Regionale coordina le attività dei Segretari Provinciali	
349	nell'ambito del territorio di competenza.	
350	6. La Segreteria Regionale si riunisce, anche in videoconferenza, almeno due	

351	volte l'anno su convocazione del Segretario Regionale, che la presiede, o su	
352	richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.	
353	<b>Art. 16 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti</b>	
354	1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione	
355	regionale e verifica:	
356	a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;	
357	b) la documentazione dello stato patrimoniale.	
358	2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redi-	
359	ge apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e	
360	che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione.	
361	3. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri ef-	
362	fettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso	
363	di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che abbiano	
364	compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di	
365	polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti all'asso-	
366	ciazione stessa.	
367	Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.	
368	4. Di ogni intervento del Collegio, i componenti redigono il verbale e lo	
369	sottoscrivono. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile	
370	il Segretario Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regiona-	
371	le.	
372	<b>TITOLO IV</b>	
373	<b>Composizione e Costituzione degli Organi Centrali</b>	
374	<b>Art. 17 - L'Ufficio di Presidenza</b>	
375	1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da un Vice Presi-	

376	dente che lo coadiuva, tutti eletti dal Congresso Nazionale.	
377	2. La carica di Presidente è conferita elettivamente a chi possa dare, con	
378	il proprio operare e la propria storia, particolare lustro e risalto interno	
379	ed esterno al SIAC ed alle sue finalità.	
380	3. Il Presidente:	
381	a) rappresenta l'unità del SIAC ed è il garante dell'osservanza delle norme	
382	statutarie da parte degli Organi Centrali e delle strutture territoriali	
383	dell'associazione medesima;	
384	b) d'iniziativa o su segnalazione di un iscritto all'associazione, dopo	
385	un'attenta analisi, può sospendere o annullare una delibera sia degli organi	
386	centrali che delle strutture territoriali;	
387	c) convoca il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede, anche su ri-	
388	chiesta del Segretario Generale;	
389	d) presiede il Consiglio Nazionale;	
390	e) cura i rapporti con l'esterno, con le Istituzioni e con altre Associazio-	
391	ni Nazionali e Straniere, unitamente al Segretario Generale.	
392	4. Un componente l'Ufficio di Presidenza può presenziare alle riunioni della	
393	Segreteria Generale e del Direttivo Nazionale, sempre senza diritto di voto.	
394	6. Il Segretario Generale, previ preliminari accordi, può delegare al Presi-	
395	dente la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici	
396	rapporti con l'Amministrazione della Difesa. Su tali punti il Presidente ri-	
397	ferisce direttamente al Segretario Generale.	
398	<b>Art. 18 - Ia Segreteria Generale</b>	
399	1. La Segreteria Generale attua la politica del SIAC in aderenza alle linee	
400	programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare	

401	le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale e assicura la
402	direzione delle attività del SIAC e il rapporto con le strutture territoria-
403	li.
404	2. I membri della Segreteria Generale sono incaricati a rappresentare il
405	SIAC nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della con-
406	trattazione nazionale di comparto.
407	3. La Segreteria Generale delibera sulle questioni di propria competenza e
408	su quelle che rivestono carattere d'urgenza. Tali ultime devono essere sot-
409	toposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.
410	4. I Componenti della Segreteria Generale sono collegialmente responsabili
411	della gestione amministrativo-contabile e amministrano, nel rispetto delle
412	normative vigenti in materia di contributi sindacali spettanti alla struttu-
413	ra nazionale.
414	5. Essa è composta:
415	a) dal Segretario Generale;
416	b) da un Segretario Generale Aggiunto;
417	c) da un Segretario Nazionale tesoriere;
418	d) da un massimo di 8 Segretari Nazionali.
419	6. Il Segretario Generale è il rappresentante legale del SIAC a livello na-
420	zionale. Egli:
421	a) pianifica e predispone, con la Segreteria Generale, tutte le attività ne-
422	cessarie a dare impulso e a realizzare le attività statutarie;
423	b) coordina i Segretari Nazionali e assegna agli stessi eventuali deleghe
424	con votazione di Segreteria Generale;
425	c) convoca e presiede la Segreteria Generale;

426	d) coordina le attività della Segreteria Generale.	
427	Le deliberazioni della Segreteria Generale sono prese a maggioranza assoluta	
428	dei presenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente	
429	dell'assemblea è determinante.	
430	7. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal preceden-	
431	te punto 6. dal Segretario Generale Aggiunto che lo sostituisce in caso di	
432	assenza o impedimento. Al Segretario Generale Aggiunto e ai Segretari Nazio-	
433	nali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione de-	
434	gli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del SIAC co-	
435	si come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.	
436	8. La Segreteria Generale, oltre agli Uffici di cui all'art.19, può istitui-	
437	re altri Uffici, Comitati e Commissioni con specifiche competenze. I respon-	
438	sabili degli Uffici, Comitati e Commissioni si raccordano direttamente con	
439	il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Generale delega-	
440	to dal predetto.	
441	9. I componenti della Segreteria Generale sono responsabili collegialmente	
442	del funzionamento della Segreteria Generale e, singolarmente, del corretto,	
443	adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto.	
444	10. Garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante	
445	riferimento al Segretario Generale.	
446	<b>Art. 19 - Gli Uffici, i Dipartimenti, i Comitati e le Commissioni nazionali</b>	
447	1. In seno al SIAC sono istituiti:	
448	a) il Dipartimento Studi;	
449	b) il Dipartimento Relazioni Esterne;	
450	c) il Dipartimento Assistenza Disciplinare e Contenzioso;	

451	d) l'Ufficio Legale;	
452	e) il Dipartimento Comunicazione;	
453	f) il Dipartimento Assistenza Medicina Legale;	
454	g) il Dipartimento Relazioni Internazionali;	
455	h) il Dipartimento Igiene e Sicurezza sul Lavoro;	
456	i) il Dipartimento Tutela Diritti e Legalità,	
457	con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse	
458	per le attività del SIAC in stretta collaborazione con la Segreteria Genera-	
459	le dalla quale dipendono.	
460	2. I componenti e i Responsabili degli Uffici di cui al punto 1. sono tutti	
461	eletti dalla Segreteria Generale e scelti tra coloro che possiedono partico-	
462	lari capacità professionali.	
463	La stessa Segreteria Generale non può revocare l'incarico in quanto cariche	
464	elettive.	
465	3. Su specifica delega del Segretario Generale e nel rigoroso rispetto della	
466	stessa, i Responsabili degli Uffici di cui al punto 1. possono formulare di-	
467	chiarazioni pubbliche a nome del SIAC.	
468	4. Gli Uffici, Comitati e Commissioni sono così composti:	
469	a) da un Responsabile;	
470	b) da un Responsabile Vicario;	
471	c) da un Segretario Operativo;	
472	d) fino a 9 Collaboratori.	
473	<b>Art. 20 - Il Direttivo Nazionale</b>	
474	1. Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Generale, le de-	
475	libere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, e approva annual-	

476	mente il bilancio preventivo (entro il 31 dicembre) e il bilancio consuntivo
477	(entro il 30 aprile).
478	2. I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono re-
479	sponsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmen-
480	te, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi
481	delle necessità di tutto il territorio.
482	3. A essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Se-
483	greteria Generale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segreta-
484	rio Generale e con delibera della Segreteria Generale.
485	4. Il Direttivo Nazionale viene convocato, anche in videoconferenza, almeno
486	due volte l'anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei
487	componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale.
488	5. Alle riunioni del Direttivo Nazionale possono partecipare, senza diritto
489	di voto, i Responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni di cui
490	all'art.19.
491	6. I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie
492	a livello centrale anche singolarmente.
493	7. Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per
494	la elezione degli Organi costituenti l'organizzazione centrale e territoria-
495	le del SIAC.
496	8. Il Direttivo Nazionale è composto:
497	a) dall'Ufficio di Presidenza, con diritto di voto;
498	b) dai componenti la Segreteria Generale, con diritto di voto;
499	c) dai Segretari Regionali, con diritto di voto.
500	9. Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle

501	linee di iniziativa e di azione del SIAC e il necessario coordinamento delle	
502	strutture in cui il SIAC si articola.	
503	<b>Art. 21 - Il Consiglio Nazionale</b>	
504	1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo della politica sindacale	
505	generale tra un Congresso e l'altro.	
506	2. È presieduto dal Presidente del SIAC e si riunisce, anche in videoconfe-	
507	renza, almeno una volta l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia	
508	richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.	
509	3. Il Consiglio Nazionale è composto:	
510	a) dai componenti il Direttivo Nazionale;	
511	b) dai Segretari Provinciali.	
512	c) da un massimo di ulteriori 40 componenti eletti dalla Segreteria Genera-	
513	le.	
514	<b>Art. 22 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri</b>	
515	1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione	
516	interna del SIAC.	
517	2. Delibera in merito alle violazioni statutarie e regolamentari ed irroga	
518	le conseguenti sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strut-	
519	ture provinciali, regionali e nazionali e degli iscritti.	
520	3. È titolare della potestà di convalida, di modifica e di revoca delle san-	
521	zioni di cui al Titolo VIII del presente Statuto.	
522	4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera a maggioranza, è eletto dal	
523	Congresso Nazionale ed è composto:	
524	a) dal Presidente del SIAC, che lo presiede;	
525	b) da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti, che sostituiscono i membri	

526	effettivi in caso di assenza o impedimento.	
527	5. I membri dei Proviviri sono incompatibili con altre cariche del SIAC, so-	
528	no tutti eletti tra i militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto	
529	almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a	
530	ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti al SIAC.	
531	<b>Art. 23 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti</b>	
532	1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione	
533	della struttura centrale e verifica:	
534	a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;	
535	b) la documentazione dello stato patrimoniale.	
536	2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redi-	
537	ge apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere pre-	
538	sentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione.	
539	3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di	
540	cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in	
541	caso di assenza o impedimento, tutti militari in servizio effettivo, che ab-	
542	biano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle	
543	Forze di polizia a ordinamento militare, o militari in ausiliaria iscritti	
544	all'associazione stessa. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.	
545	4. Il Collegio, su incarico della Segreteria Generale, svolge altresì compi-	
546	ti ispettivi di controllo sugli organi territoriali.	
547	5. Il SIAC è finanziato esclusivamente con i contributi sindacali degli	
548	iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le	
549	attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni	
550	previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Il SIAC non può	

551	ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta	
552	eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento	
553	di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.	
554	<b>TITOLO V</b>	
555	<b>Elezioni, Congressi e Documentazione</b>	
556	<b>Art. 24 - Elezioni e Congressi</b>	
557	1. La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative	
558	territoriali e centrale del SIAC avviene attraverso le fasi elettive con-	
559	gressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni quattro anni, in ambito locale,	
560	provinciale, regionale e nazionale.	
561	2. L'elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale	
562	del SIAC avvengono per mezzo di congressi, svolti in presenza, e nel rispet-	
563	to di quanto previsto dai regolamenti congressuali da emanarsi con delibera	
564	del Direttivo Nazionale.	
565	3. I regolamenti congressuali dovranno essere redatti nel rispetto delle li-	
566	nee guida delle norme statutarie e regolamentari.	
567	4. All'apertura di un congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere al-	
568	la elezione:	
569	a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore	
570	e di moderatore del Congresso;	
571	b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo	
572	dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso;	
573	c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri, con i	
574	compiti e le mansioni che verranno indicati nei regolamenti congressuali;	
575	d) la Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri, con i compiti	

576	e le mansioni che verranno indicati nei regolamenti congressuali.
577	5. Gli eventuali Commissari di ogni struttura possono partecipare ai Con-
578	gressi, con diritto di voto.
579	6. I Congressi, a ogni livello, dovranno essere convocati con formale comu-
580	nicazione da inviare in e-mail (o pec) agli aventi diritto al voto. Dovranno
581	svolgersi in presenza e senza la possibilità di delegare alcuno, in locali
582	idonei e le votazioni saranno effettuate con scrutinio segreto.
583	<b>Art. 25 - Elezioni presso le Segreterie di Sezione</b>
584	1. Per l'elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati
585	ai Congressi Provinciali, si procede con elezioni da tenersi nell'ambito
586	delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal Regolamento.
587	2. Il Congresso della Sezione, composto da tutti gli iscritti e, in seconda
588	convocazione la maggioranza dei presenti della Sezione in regola con il tes-
589	seramento e con la contribuzione sindacale. Il Congresso è valido quando al-
590	la votazione parteciperanno il 50% + 1 degli iscritti e, in seconda convoca-
591	zione la maggioranza dei presenti.
592	3. Gli iscritti della Sezione eleggono:
593	a) il Segretario di Sezione;
594	b) il Vice Segretario di Sezione, in numero stabilito all'art. 10;
595	c) i delegati al Congresso Provinciale, uno ogni 30 iscritti.
596	<b>Art. 26 - Il Congresso Provinciale</b>
597	1. Il Congresso Provinciale è composto:
598	a) dai componenti la Segreteria Provinciale uscente;
599	b) dai Segretari di Sezione;
600	c) dai delegati al Congresso Provinciale eletti nelle Sezioni.

601	2. Il Congresso elegge:	
602	a) il Segretario Provinciale;	
603	b) il Segretario Provinciale Aggiunto, in numero stabilito all'art. 12;	
604	c) i Coordinatori Provinciali, in numero stabilito all'art. 12;	
605	d) il Consiglio Provinciale, in numero stabilito all'art. 11;	
606	e) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;	
607	f) i delegati al Congresso Regionale, uno ogni 50 iscritti;	
608	g) i delegati al Congresso Nazionale, uno ogni 100 iscritti.	
609	3. Il Congresso è valido quando alla votazione parteciperanno il 50% + 1 de-	
610	gli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione la maggioranza dei	
611	presenti.	
612	<b>Art. 27 - Il Congresso Regionale</b>	
613	1. Il Congresso Regionale è composto:	
614	a) dai componenti la Segreteria Regionale uscente;	
615	b) dai Segretari Provinciali;	
616	c) dai Delegati Provinciali al Congresso Regionale, eletti nei Congressi	
617	Provinciali.	
618	2. Il Congresso Regionale elegge:	
619	a) il Segretario Regionale;	
620	b) il Segretario Regionale Aggiunto, in numero stabilito all'art. 15;	
621	c) i Coordinatori Regionali, in numero stabilito al all'art. 15;	
622	d) il Consiglio Regionale, come previsto all'art. 14;	
623	e) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, di cui all'art. 16;	
624	f) i delegati al Congresso Nazionale, uno ogni 150 iscritti.	
625	3. Il Congresso è valido quando alla votazione parteciperanno il 50% + 1 de-	

626	gli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione la maggioranza dei
627	presenti.
628	<b>Art. 28 - Il Congresso Nazionale</b>
629	1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del SIAC e si riu-
630	nisce ogni quattro anni.
631	2. Fissa gli indirizzi politici del SIAC, delibera le linee programmatiche
632	da attuarsi nell'arco del quadriennio e delibera le modifiche statutarie che
633	divengono vincolanti dal momento della loro approvazione.
634	3. Il Congresso Nazionale è composto:
635	a) dall'Ufficio di Presidenza uscente;
636	b) dalla Segretaria Generale uscente;
637	c) dal Direttivo Nazionale;
638	d) dai delegati Regionali al Congresso Nazionale, eletti nei Congressi Re-
639	gionali;
640	e) dai delegati Provinciali al Congresso Nazionale, eletti nei Congressi
641	Provinciali;
642	f) dai Segretari Provinciali e Regionali eletti.
643	4. Esso elegge:
644	a) il Presidente
645	b) il Vice Presidente;
646	c) il Segretario Generale;
647	d) il Segretario Generale Aggiunto;
648	e) fino a 9 Segretari Nazionali;
649	f) i componenti del Consiglio Nazionale di cui all'art.21;
650	g) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

651	h) il Collegio Nazionale dei Probiviri.	
652	5. Il Congresso è valido quando alla votazione parteciperanno il 50% + 1 de-	
653	gli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione la maggioranza dei	
654	presenti.	
655	<b>TITOLO VI</b>	
656	<b>Designazione, sostituzione, integrazione e costituzione nuove strutture</b>	
657	<b>Art. 29 - Designazione di rappresentanti sindacali</b>	
658	1. La Segreteria Generale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei	
659	rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresen-	
660	tanza sindacale, designano - a maggioranza - i propri rappresentanti sinda-	
661	cali del SIAC, in modo da assicurarne:	
662	a) la rappresentatività e la funzionalità;	
663	b) la competenza nelle materie da trattare;	
664	c) l'assoluta indipendenza del SIAC.	
665	2. L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere	
666	l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo	
667	a riguardo dei problemi che possono interessare il SIAC e relazionare, senza	
668	ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.	
669	<b>Art. 30 - Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti</b>	
670	1. Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale	
671	o centrale, si viene a determinare la mancanza di un componente eletto, qua-	
672	lunque sia la carica ricoperta, ovvero la necessaria integrazione di un com-	
673	ponente, questo viene sostituito o integrato previa elezione da parte dei	
674	componenti dell'organo statutario competente, che per le Sezioni si indivi-	
675	dua l'assemblea degli iscritti, mentre per strutture provinciali e regionali	

676	si individua nel Consiglio Provinciale e Regionale; per la struttura nazio-
677	nale si individua nella Segreteria Generale.
678	2. L'organo che procede a quanto previsto dal punto 1., ha l'obbligo di re-
679	digere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato
680	del Congresso, e di inviarlo in copia:
681	a) alla Segreteria Provinciale, Regionale e Nazionale, se il provvedimento è
682	stato adottato dagli iscritti della Sezione;
683	b) alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento è stato adot-
684	tato dal Consiglio Provinciale;
685	c) alla Segreteria Generale, quando il provvedimento viene adottato dal Con-
686	siglio Regionale.
687	3. La Segreteria Generale comunica alle Segreterie Provinciali e Regionali
688	il provvedimento adottato dal Direttivo Nazionale.
689	<b>Art. 31 - Costituzione nuova struttura</b>
690	1. Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli
691	organi statutari del SIAC, nei casi in cui si debba procedere alla costitu-
692	zione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dalla Segrete-
693	ria Generale.
694	Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture
695	territoriali ed al Direttivo Nazionale che è chiamato a ratificarlo nella
696	prima riunione utile.
697	2. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è
698	assunto dalla Segreteria Provinciale e ratificato dal Consiglio Provinciale
699	nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del prov-
700	vedimento alla Segreteria Regionale e Generale.

701	<b>TITOLO VII</b>	
702	<b>Incompatibilità e Trasparenza</b>	
703	<b>Art. 32 - Incompatibilità</b>	
704	1. L'incompatibilità con il SIAC, si determina in una delle condizioni ap-	
705	presso riportate:	
706	a) la carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompati-	
707	bile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie, o	
708	Collegi dei Revisori dei Conti, Regionali e Provinciali. Non vi è incompati-	
709	bilità con la carica di Presidente che peraltro presiede il Collegio;	
710	b) la carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale,	
711	dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche di Segreteria o	
712	Collegi a livello nazionale, regionale o provinciale;	
713	c) l'iscrizione ad altre organizzazioni sindacali militari determina	
714	l'immediata incompatibilità con qualsiasi carica ricoperta in seno al SIAC;	
715	d) tutte le cariche dirigenziali del SIAC sono incompatibili tra loro a ec-	
716	cezione di quelle relative agli Uffici, Dipartimenti e Commissioni.	
717	<b>Art. 33 - Trasparenza</b>	
718	1. Tutte le attività comunque svolte dagli organi componenti le strutture	
719	del SIAC devono essere ispirate ai principi della democraticità, della tra-	
720	sparenza, dell'onestà, della lealtà, della chiarezza, di neutralità delle	
721	Forze Armate e dell'autonomia da interessi personali e competizioni politi-	
722	che e amministrative.	
723	2. È assicurata la privacy degli iscritti ed ogni violazione è passibile di	
724	sanzione disciplinare.	
725	<b>TITOLO VIII</b>	

726	<b>Sanzioni</b>	
727	<b>Art. 34 - Sanzioni</b>	
728	1. Le sanzioni irrogabili nei confronti degli iscritti e di chi, a qualsiasi	
729	titolo, ricopra una carica o un incarico sindacale di qualsiasi livello, so-	
730	no:	
731	a) il richiamo orale;	
732	b) il rimprovero scritto;	
733	c) la sospensione temporanea, fino ad un anno, dalla posizione di iscritto	
734	al SIAC;	
735	d) l'espulsione dal SIAC, accompagnata - se del caso - dal divieto di rei-	
736	scrizione;	
737	Nei confronti degli organi del SIAC, possono altresì essere adottati i se-	
738	quenti provvedimenti:	
739	a) la rimozione degli organi direttivi delle strutture del SIAC;	
740	b) lo scioglimento ed il commissariamento della struttura sindacale.	
741	2. La comunicazione all'organo competente per la valutazione	
742	dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione	
743	di una delle sanzioni innanzi citate, compete al Segretario Generale, ai Se-	
744	gretari Regionali e ai Segretari, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte	
745	pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura del SIAC.	
746	<b>Art. 35 - Richiamo e rimprovero scritto</b>	
747	1. La sanzione del richiamo orale si applica agli iscritti e ai componenti	
748	degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso lievi negli-	
749	genze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione non grave	
750	delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle di-	

751	rettive emanate dall'organo superiore.	
752	2. La sanzione del rimprovero scritto si applica agli iscritti e ai compo-	
753	menti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso negli-	
754	genze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione delle nor-	
755	me statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive	
756	emanate dall'organo superiore ed aventi carattere di urgenza.	
757	3. Competente ad irrogare la sanzione del richiamo è il Segretario Generale,	
758	su delibera della Segreteria Generale. Del provvedimento adottato deve esse-	
759	re redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.	
760	<b>Art. 36 - Sospensione temporanea dalla posizione di iscritto</b>	
761	1. Si applica la sospensione, a seconda della gravità della mancanza, agli	
762	iscritti e ai componenti degli organi delle strutture territoriali responsa-	
763	bili di accertata negligenza o inefficienza della struttura o della viola-	
764	zione delle norme statutarie e/o regolamentari o della mancata attuazione	
765	delle direttive emanate dall'organo superiore.	
766	2. Competente a irrogare la sanzione è il Collegio Nazionale dei Probiviri.	
767	Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Ge-	
768	nerale per mezzo del Segretario Generale.	
769	<b>Art. 37 - Espulsione</b>	
770	1. Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti partico-	
771	lamente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione	
772	dell'espulsione dal SIAC.	
773	2. La competenza a emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del	
774	Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provve-	
775	dimento provvede la Segreteria Generale per mezzo del Segretario Generale.	

776	<b>Art. 38 - Scioglimento degli organi direttivi delle strutture</b>	
777	1. Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali è di-	
778	sposto a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una	
779	struttura periferica del SIAC o la grave violazione di norme Statutarie o il	
780	mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il com-	
781	portamento sia reiterato o abbia comportato pregiudizio al SIAC. Il Segreta-	
782	rio Generale, su delibera della Segreteria Generale, inoltra al Collegio Na-	
783	zionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento	
784	dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 5 giorni	
785	dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del	
786	provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.	
787	2. Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Se-	
788	gretario Generale, su delibera della Segreteria Generale e fatta salva la	
789	successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazio-	
790	nale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.	
791	<b>Art. 39 - Commissariamento della struttura sindacale</b>	
792	1. Il Commissariamento delle strutture territoriali è disposto per gli orga-	
793	ni nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli	
794	organi direttivi.	
795	<b>Art. 40 - Ricorsi</b>	
796	1. Il diritto della difesa nell'ambito di ogni procedimento amministrativo	
797	e/o disciplinare è assicurato tramite la previa contestazione formale degli	
798	addebiti, la facoltà di prendere visione degli atti, il diritto di presenta-	
799	re memorie e di essere sentiti personalmente.	
800	2. Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva e è	




801	proponibile entro trenta giorni:
802	a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri;
803	b) in seconda istanza al Consiglio Nazionale.
804	3. Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di orga-
805	ni direttivi, verso i quali provvedimenti pende ricorso, l'attività sindaca-
806	le del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa fino ad un termine
807	massimo di 90 giorni.
808	4. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento
809	deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o
810	più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.
811	5. La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi proro-
812	gabibile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Con-
813	gresso Straordinario.
814	<b>Art. 41 - Sanzioni per gli organi direttivi centrali</b>
815	1. Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei
816	componenti gli organi centrali delle medesime strutture.
817	2. Lo stato d'accusa, di uno o più membri di cui al primo punto, è proponi-
818	bile a maggioranza del Direttivo Nazionale.
819	3. Il ricorso, avverso lo stato d'accusa, è ammesso: in prima istanza al
820	Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale.
821	<b>TITOLO IX</b>
822	<b>Quota Associativa - Gestione e Responsabilità amministrativa</b>
823	<b>Art. 42 - Quota associativa e sua ripartizione</b>
824	1. Il SIAC è finanziato dalle sole quote associative da versare esclusiva-
825	mente con delega sindacale e con le attività di assistenza fiscale e consu-

826	lenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore
827	dei propri iscritti. Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota associativa
828	e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e
829	nazionale.
830	2. Qualora nell'ambito provinciale o regionale non siano state costituite le
831	strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno eletti ed
832	operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative,
833	si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Generale.
834	3. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano de-
835	lega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore del SIAC,
836	per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura
837	stabilita dal Consiglio Nazionale. Resta fermo il disposto dell'art. 70 del
838	testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la ces-
839	sione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche ammi-
840	nistrazioni, di cui al DPR 5 gennaio 1950, n. 180.
841	4. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del
842	rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata
843	se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della de-
844	lega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'Amministrazione e alla Se-
845	greteria Generale.
846	5. Il SIAC predispone annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicem-
847	bre, e il bilancio della gestione precedente, entro il 30 aprile; entrambi
848	sono approvati dal Direttivo Nazionale e resi conoscibili al pubblico, non
849	oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante pubblicazione sul sito
850	web istituzionale del SIAC.

851	<b>Art. 43 - Responsabilità amministrativa</b>	
852	1. I componenti degli organismi centrali e periferici del SIAC che gestisco-	
853	no fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Sta-	
854	tuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni as-	
855	sunte verso chiunque. All'assolvimento degli impegni assunti da detti re-	
856	sponsabili, anche se a nome e per conto del SIAC, non si può provvedere a	
857	sanare l'obbligazione con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo del SIAC.	
858	2. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie pe-	
859	riferiche solo previo nulla osta della Segreteria Generale.	
860	3. La Segreteria Generale del SIAC, per accertare la corretta gestione e	
861	utilizzo dei fondi del SIAC, può disporre verifiche sulla gestione ammini-	
862	strativa-contabile delle strutture periferiche.	
863	<b>TITOLO X</b>	
864	<b>Disposizioni Finali</b>	
865	<b>Art. 44 - Disposizioni sul patrimonio</b>	
866	1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 111, comma 4 - quinquies, del	
867	DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e del DLgs 4 dicembre 1997 n. 460:	
868	a) durante la vita del SIAC, è fatto divieto di distribuire, anche in modo	
869	indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, sal-	
870	vo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla Legge;	
871	b) in caso di scioglimento del SIAC, a qualunque causa esso sia dovuto, è	
872	fatto obbligo di devolvere il patrimonio del SIAC stesso, ad altra struttura	
873	sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa	
874	destinazione imposta dalla Legge, sentito l'organismo di controllo previsto	
875	dall'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.	

876	c) il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile né re-	
877	stituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal	
878	Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votan-	
879	ti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.	
880	2. Il SIAC non persegue scopi di lucro.	
881	<b>Art. 45 - Gratuità delle cariche</b>	
882	1. Tutte le cariche in seno al SIAC sono ricoperte a titolo gratuito.	
883	<b>Art. 46 - Convocazione delle assemblee e modalità di votazione</b>	
884	1. Le assemblee del Consiglio Provinciale, della Segreteria Provinciale, del	
885	Consiglio Regionale, della Segreteria Regionale, della Segreteria Generale,	
886	del Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale sono convocate mediante	
887	avviso scritto per e-mail da recapitarsi ai componenti almeno 15 giorni (ri-	
888	dotti a 7 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della	
889	riunione contenente l'ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e	
890	dell'eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che	
891	siano trascorsi 7 giorni (ridotti a 2 ore in caso di convocazione urgente)	
892	dalla prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato	
893	rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui	
894	partecipano tutti i membri aventi diritto all'assemblea.	
895	2. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura di un Segretario designato	
896	dall'assemblea e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunio-	
897	ne, vengono conservati agli atti.	
898	3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso	
899	di parità dei voti, quello del Presidente dell'assemblea è determinante. Le	
900	votazioni espresse in forma palese tranne quando si è chiamati a esprimersi	

901	sulla qualità delle persone.
902	<b>Art. 47 - Fase Transitoria</b>
903	1. Per il primo quadriennio:
904	a) la Segreteria Generale e l'Ufficio di Presidenza si comporranno mediate
905	una consultazione elettorale congressuale tra i membri fondatori. Pertanto,
906	il 1° Congresso Nazionale dovrà avvenire entro 2 mesi dall'atto costitutivo;
907	b) i componenti del Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori
908	dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri saranno eletti dalla Segre-
909	teria Generale entro 6 mesi dall'atto costitutivo;
910	c) le Segreterie di Sezione, le Segreterie Provinciali e le Segreterie Re-
911	gionali saranno nominate preliminarmente dalla Segreteria Generale per poi
912	svolgere i relativi Congressi entro un anno dalle rispettive nomine.
913	2. La fase transitoria terminerà con lo svolgimento del 2° Congresso Nazio-
914	nale che sarà calendarizzato dopo il quarto anno dalla fondazione.
915	<b>Art. 48 - Norma finale</b>
916	1. È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e cen-
917	trali del SIAC di rispettare il presente statuto e di garantire la democra-
918	ticità e l'assoluta legalità di ogni attività svolta in nome e per conto
919	dell'associazione medesima.
920	2. Ogni modifica statutaria è comunicata al Ministero della difesa, che ne
921	valuta la conformità ai requisiti previsti.
922	3. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni
923	contenute nella Legge 28 aprile 2022, n. 46 e nei relativi regolamenti di
924	attuazione.



**SINDACATO ITALIANO AUTONOMO CARABINIERI**